



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 56 del 06/05/2011 -
Determinazione nr. 1103 del 10/05/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di progettazione, produzione e vendita di mobili per ufficio, sistemi di archiviazione, scaffalature ed articoli su commessa e verniciatura industriale.

Società **FANTIN SRL** stabilimento ubicato in Comune di Fiume Veneto (PN) via San Vito, n. 43.

PREMESSA

1.Fatto

La Società **FANTIN SRL**, con sede legale e produttiva in via San Vito, n. 43 in Comune di Fiume Veneto (PN), ha presentato in data 02.07.10 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 55950 del 07.07.10). E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 78009 del 15.10.10.

La società ha fornito tali integrazioni con nota del 14.03.2011 assunta al prot. n. 24731 del 21.03.2011.

Con nota prot. n. 16617 del 25.02.2011, è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Fiume Veneto (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e con nota prot. n. 16618 del 25.02.11 all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 (ASS).

Non sono pervenute osservazioni del Comune entro i termini previsti nella nota sopra citata.

La ditta si occupa di progettazione, produzione e vendita di mobili per ufficio, sistemi di archiviazione, scaffalature, articoli su commessa e verniciatura industriale. La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del n. 1413 del 29.10.03 che comprende i seguenti punti di emissione:

- Emissione n. 7, 8 (uscita veli d'aria);
- Emissione n. 9, 10 (uscita veli d'aria);
- Emissione n. 12 (uscita aria abbattimento polveri);
- Emissioni n. 6 (ex 5 – fosfosgrassaggi ed asciugatura pezzi);
- Emissione n. 11 (ex 11 – abbattimento polveri epossidiche).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per i punti di emissione ivi citati:

- Emissione n. 7, 8 (uscita veli d'aria);
- Emissione n. 9, 10 (uscita veli d'aria);
- Emissione n. 12 (uscita aria abbattimento polveri);
- Emissioni n. 6 (ex 5 – fosfosgrassaggi ed asciugatura pezzi);

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- relazione integrativa di nota 14.03.11;
- planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione;
- prospetto del camino rif. 6 in scala 1: 50;
- carta tecnica regionale CTR in scala 1:5000;
- PRGC comunale con legenda.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 08.04.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **punto di emissione n. 6 (tunnel fosfosgrassaggio), punto di emissione n. 7, n. 8 (tunnel polimerizzazione), punto di emissione n. 12 (cabine di applicazione vernice in polvere)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

In riferimento ai camini indicati in planimetria come:

- **n. 1, n. 2, n. 3** impianti di combustione alimentati a metano di potenzialità inferiore a 3 MW, non sono sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto compresi nell'elenco dell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19** impianti alimentati a gas metano non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. poichè rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V del medesimo decreto;
- **Punti di emissione n. 9 – 10 (uscita veli d'aria)**, si ritiene che essi non siano da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di "inquinamento atmosferico" ed "emissione" di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b). come meglio specificato nell'istruttoria tecnica sopra citata.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

Dalla relazione tecnica si evince che la ditta non supera le soglie di consumo di solvente indicate per la specifica attività di cui all'allegato III parte II e pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del decreto stesso.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società **FANTIN SRL**, sede legale e produttiva in via San Vito, n. 43 in Comune di Fiume Veneto (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai seguenti punti di emissione:

- **Emissione n. 6 (tunnel fosfosgrassaggio);**
- **Emissione n. 7, 8 (tunnel polimerizzazione);**
- **Emissione n. 12 (cabina di applicazione vernice in polvere).**

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione n. 6 (tunnel fosfosgrassaggio)	<i>Portata: 8600 m³/h Quota dal p.c. : 6.40 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Acido Fosforico	1 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 7 (tunnel polimerizzazione)	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. :5.8 m</i>
Punto di emissione n. 8 (tunnel polimerizzazione)	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. :5.8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	3 mg/N m ³
COT	50 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 12 (cabine di applicazione vernice in polvere)	<i>Portata: 18000 m³/h Quota dal p.c. : 8.4 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	3 mg/Nm ³

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- La Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti

emissione n. 6 (tunnel fosfosgrassaggio), emissioni n. 7, 8 (tunnel polimerizzazione), emissione n. 12 (di applicazione vernice in polvere). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Rapporto ISTISAN 88/19	Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi

del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, alla Società Fantin S.r.l., al Comune di Fiume Veneto (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 10/05/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni